

Comune di Mirabella Imbaccari



(Città Metropolitana di Catania)

Ordinanza nr. 9 del 02 MAG. 2017

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di erbacce, sterpaglie, rovi ed arbusti nei cortili, lotti, giardini e simili, sia nell'abitato che in zona periferica di questo Comune, in aree pubbliche o private, può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi con grave pericolo dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana nonché causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, dato che tali infestazioni favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti di ogni genere, tenuto anche conto dell'approssimarsi della stagione estiva;

VISTO l'articolo 54, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 numero 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008 numero 125, in base al quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tenuto anche conto della sentenza della Corte Costituzionale nr. 115 del 04/04/2011, la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 54, comma 4 del TUEL limitando il potere di emanare ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana ai casi in cui sussistano presupposti di contingibilità e urgenza, a condizioni della temporaneità dei loro effetti e, comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare, trasmettendo il provvedimento di cui al presente comma al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTO il Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, che ha definito, ai fini di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 267 del 2000, la "incolumità pubblica" come "l'integrità fisica della popolazione e la "sicurezza urbana" come "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

RITENUTO che il rischio concreto di incendi, sia all'interno che al di fuori dell'abitato, connesso all'incuria dei terreni, giardini, lotti, cortili e simili e alla mancata eliminazione delle stoppie, erbacce e simili, come pure il rischio del proliferare di insetti e, in particolare, di zecche, che possono essere veicolo di

malattie anche fatali per l'uomo, rappresentino indubbiamente fattori di grave pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, come sopra definite dal citato Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, tanto più crescenti quanto più si avvicina il periodo della calda stagione estiva;

RITENUTO, altresì, che è iniziata la stagione estiva, per cui i pericoli sopra evidenziati emergono più seriamente e concretamente minacciosi a causa dell'innalzamento della temperatura e della definitiva essiccazione delle erbacce e simili, riconoscendone i presupposti della contingibilità e dell'urgenza, con la finalità dell'eliminare dei gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, notificando la stessa nominativamente a quei destinatari della presente Ordinanza, si da realizzare le condizioni normative, previste dall'art. 54, comma 7, dello stesso Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, nonché per l'integrazione della fattispecie di reato sancita dall'articolo 650 del Codice Penale;

CONSIDERATO, inoltre, che vi sono numerosi terreni, giardini, cortili e simili, da cui fuoriescono siepi, rampicanti, rami d'albero e simili sulla pubblica via, piazze e giardini, che arrecano sudiciume con la caduta di frutti, fiori e foglie, costituendo offesa al decoro dell'abitato nonché pericolo per i passanti di caduta per la scivolosità creata dai cascami e di lesioni a causa di rovi e spine delle piante;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare, specie a tutela dell'integrità fisica dei cittadini, come sopra definita, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili, in base alla stessa normativa e secondo lo stesso iter logico giuridico di cui ai precedenti capoversi, compresi gli stessi tempi e scadenze sopra individuati e compresa la stessa applicazione del regime sanzionatorio in caso di inottemperanza;

VISTO l'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1996, nr. 16, come modificato dalla l.r. 14/2006, relativo alla prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e della vegetazione, nonché l'espletamento dell'attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

VISTA la legge 24/12/1992, nr. 225, Decreto Legislativo 31/03/1998, nr. 112, legge regionale 31/08/1998, nr. 14 in materia di protezione civile, che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell'ambito della pianificazione dell'emergenza comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per i fuochi controllati in agricoltura di cui all'art. 40 bis e ter della l.r. 06/04/1996, nr. 16, come introdotto dall'art. 39 l.r. 14/04/2006, nr. 14;

TENUTO CONTO di quanto contenuto nell'art. 182, comma 6-bis del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, nr. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/08/2007, nr. 3606;

VISTE le leggi nazionali e regionali in materia;

VISTE gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo, siano essi persone fisiche o giuridiche, di giardini, lotti, cortili e simili, terreni incolti o, se coltivati, fortemente inerbati, ricadenti nella perimetrazione urbana di provvedere a rimuovere le erbe secche, rovi, erbacce, sterpaglie, arbusti ed ogni altra possibile fonte di incendio e di proliferazione di mosche, zanzare, zecche e insetti di ogni genere, nonché la potatura di siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili; **entro gg. 15 (quindici)** dalla data della presente Ordinanza, nonché al loro conferimento nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in quanto ricadenti nel centro abitato.
- 2) Ai medesimi soggetti, di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie per evitare che possano costituire veicolo d'incendio, nonché il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ottimali in concomitanza con tutto il periodo della stagione calda.
- 3) Nei terreni ricadenti all'esterno della perimetrazione urbana, qualora la forma e le dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, la realizzazione di fasce di terreno spegnifuoco non inferiori a mt. 10 lungo i confini con strade, edifici e sentieri; i residui provenienti dai lavori di ripulitura dovranno essere prontamente allontanati dal letto di caduta e depositati ad una distanza di sicurezza, ove possibile, non inferiore a ml. 50 dai fabbricati, da eventuali contenitori/depositi di sostanze infiammabili, dalla vegetazione circostante e/o dal confine con altre proprietà; I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e **non oltre il 15 Giugno**.
- 4) E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo di massima pericolosità degli incendi compreso tra il **15 giugno e il 15 ottobre**, è fatto divieto in prossimità dei boschi e nei terreni cespugliati

ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
 - far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
 - fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc...;
 - bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- 5) ad esclusione del periodo di massima pericolosità degli incendi, di cui al precedente punto 4), per la distruzione mediante abbruciamento sul luogo di

produzione in piccoli cumuli, poiché materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc..., e nel rispetto delle quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, si può procedere solamente nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi o effettuare abbruciamenti, nelle giornate ventose e nelle giornate di scirocco;

- 6) come da disposizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento Comunale per i Fuochi Controllati in Agricoltura, nel periodo compreso dal **15 giugno** al **15 luglio** e dal **15 settembre** al **15 ottobre**, oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, **previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale di Caltagirone**, competente per territorio e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi non inferiori a mt. 10 al fine di impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme avendo cura, prima di lasciare la zona utilizzata per tali operazioni, di assicurarsi che non vi siano pericoli di riaccensione;
- 7) Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o agli Organi di Polizia presenti nel territorio comunale (Polizia Locale "0933/991460") - Carabinieri "0933/991002")
- 8) ai fini della effettiva conoscenza, notificare la presente ordinanza ai diretti interessati di cui al precedente punto 1) mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

AVVERTE

salvo che le violazioni rilevate non costituiscano più grave reato previsto dagli artt. **423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale** in caso di verifica di incendio oltre al provvedimento d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese e il reato di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'articolo **256, comma 1, lettera a) del Decreto Lgs 03 aprile 2006, nr. 152 "Norme in materia ambientale"**:

- che, decorso inutilmente il termine fissato di gg. 15 (quindici) dalla notifica della presente Ordinanza, l'inosservanza dei punti 1), 2) e 3) del dispositivo o non ottemperando per il periodo successivo ai sensi del punto 4), ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00** così come stabilito dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1989, nr. 689, con provvedimento del Sindaco;
- L'inosservanza dei punti 4), 5), 6 e 7) del dispositivo, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 51,00 a € 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3

della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, nr. 689, con provvedimento del Sindaco.

IMPUGNAZIONE E TERMINI PER IMPUGNARE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione di Catania, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Legge 1034 del 1971, da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della stessa, in calce indicato.

E' pure ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma dello Statuto Regione Siciliana, entro 120 giorni.


Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza, dando atto che la stessa, in ossequio alla sentenza nr. 115 del 04/04/2011 della Corte Costituzionale ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio fino al **15 ottobre 2017**.

La presente ordinanza, oltre ad essere comunicata al Sig. Prefetto di Catania ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, viene pubblicata online nelle forme di legge sul portale del Comune di Mirabella Imbaccari, ed inviata a:-

- **Comando Polizia Locale di Mirabella Imbaccari;**
- **Responsabile UTC- Servizi Tecnologici e Manutenzione** di questo Comune, al fine di provvedere per gli spazi e le aree di pertinenza comunale, nonché per il decespugliamento e l'asportazione di sterpaglie e vegetazione, facilmente incendiabili, presenti lungo le scarpate ed i bordi laterali delle vie di comunicazione della rete stradale di competenza comunale in ambito urbano e/o periferico;
- **Città Metropolitana di Catania** (già Provincia Regionale di Catania) e **Libero Consorzio Comunale di Enna** (già Provincia Regionale di Enna) per il decespugliamento e l'asportazione di sterpaglie e vegetazione, facilmente incendiabili, presenti lungo le scarpate ed i bordi laterali delle vie di comunicazione della rete stradale di rispettiva competenza e ricadenti nel territorio di questo Comune;
- **Stazione Carabinieri di Mirabella Imbaccari**
- **Comando del Distaccamento Corpo Forestale di Caltagirone.**

Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 02 MAG, 2017



Il Sindaco
(Dott. Marchingiglio Vincenzo)

